Pubblicato il 18/07/2025

N. 02731/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2025, proposto da

Acciaierie D'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Milano, via G. Morone, 8;

contro

Csea Cassa Servizi Energetici e Ambientali, ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di CSEA del 17 dicembre 2024, avente ad oggetto «provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza per la partecipazione al

meccanismo per le imprese a forte consumo di gas naturale presentata in data 14/11/2024 – annualità 2025 - D.M. n. 541 del 21 dicembre 2021 e Deliberazione ARERA n. 541/2022/R/gas e s.m.i.»; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: (i) del provvedimento di CSEA del 2 dicembre 2024, avente ad oggetto «preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di gas naturale presentata in data 14/11/2024 – annualità 2025 - D.M. n. 541 del 21 dicembre 2021 e Deliberazione ARERA n. 541/2022/R/gas e s.m.i» ; (ii) della deliberazione adottata da ARERA n. 541/2022/R/gas e s.m.i. avente ad oggetto «Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021»; (iii) dell'art. 1, co. 3, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021; (iv) dell'«Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale - anno 2025», pubblicato sul Portale di CSEA in data 18 gennaio 2025; (v) della Circolare CSEA n. 47/2024/GAS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Csea Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

LA VICENDA.

1. In data 14 novembre 2024 Acciaierie d'Italia S.p.A. (d'ora in avanti anche solo ADI) in Amministrazione Straordinaria di cui al D.L. 23.12.2003, n. 347, convertito con modificazioni nella L. 18.2.2004, n. 39 e successive modifiche (la "Legge Marzano") e dichiarata in stato di insolvenza con sentenza

29.2.2024 del Tribunale di Milano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge Marzano, ha chiesto alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (d'ora in avanti anche solo CSEA) di poter usufruire dell'agevolazione per i Gasivori di cui al Decreto Ministeriale MiTE 21 dicembre 2021, n. 541 presentando istanza per l'ammissione nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno 2025, come fatto anche negli anni precedenti.

ADI è la società operativa al vertice del primo gruppo siderurgico italiano. I siti e le strutture di Acciaierie d'Italia occupano una superficie complessiva superiore ai 17 milioni di metri quadrati e danno lavoro a più di 10.000 persone, a cui si aggiungono i dipendenti delle aziende dell'indotto.

1.2 In data 2 dicembre 2024, CSEA ha trasmesso ad ADI un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 «*dell'istanza presentata per l'ammissione nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno 2025*» in quanto ADI dovrebbe essere qualificata come

'*impresa in difficoltà*' ai sensi del punto 20 lett. c) della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, contenente «*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*» (di seguito, anche solo "*Orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà*").

1.3 In data 12 dicembre 2024, ADI ha presentato le proprie osservazioni, sottolineando che l'interpretazione del d.m. n. 541 del 2021 proposta da CSEA non era affatto condivisibile, atteso che l'odierna ricorrente non poteva ricadere nella definizione di 'impresa in difficoltà' ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01.

1.4 Con il provvedimento definitivo del 17 dicembre 2024, avente ad oggetto «*provvedimento*

definitivo di rigetto dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di gas naturale presentata in data 14/11/2024 – annualità 2025 - D.M. n. 541 del 21 dicembre 2021 e Deliberazione ARERA n. 541/2022/R/gas e s.m.i.» CSEA ha rigettato l'istanza per la partecipazione al meccanismo per le

imprese a forte consumo di gas naturale presentata in data 14/11/2024 – annualità 2025 - D.M. n. 541 del 21 dicembre 2021 e Deliberazione ARERA n. 541/2022/R/gas e s.m.i. in quanto: a) il presupposto indefettibile della procedura di Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi resta lo "*stato di insolvenza*" (specificatamente richiamato dalla definizione della Comunicazione europea), dichiarato, per Acciaierie, dal Tribunale Fallimentare di Milano con la sentenza del 29/2/2024, n. 122/2024; b) nello specifico settore dei contributi gasivori (istituiti in attuazione dell'art. 21 della Legge europea n. 167/2017), non è dato rinvenire alcuna Comunicazione della Commissione Europea che preveda, neppure implicitamente, che i benefici possano essere riconosciuti anche alle "*imprese in difficoltà*".

IL CONTENZIOSO E LA POSIZIONE DELLE PARTI.

2. Avverso il provvedimento di esclusione e gli atti, anche regolamentari, presupposti ADI ha proposto ricorso a questo Tribunale chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, che sono: a) il provvedimento di CSEA del 17 dicembre 2024 citato; b) il provvedimento di CSEA del

2 dicembre 2024, avente ad oggetto «*preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990*

dell'istanza per la partecipazione al meccanismo per le imprese a forte consumo di gas naturale

presentata in data 14/11/2024 – annualità 2025 - D.M. n. 541 del 21 dicembre 2021 e

Deliberazione ARERA n. 541/2022/R/gas e s.m.i» (doc. 2); (c) la deliberazione adottata da ARERA n. 541/2022/R/gas e s.m.i. avente ad oggetto «*Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021*» (doc. 3); (d) l'art. 1, co. 3, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 (doc. 4); (iv) dell'«*Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale - anno 2025*»,

pubblicato sul Portale di CSEA in data 18 gennaio 2025; (e) la Circolare CSEA n. 47/2024/GAS.

2.1 Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, per quanto rilevante in questo giudizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 **TFUE** e dell'art. 16 della Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; la violazione ed erronea interpretazione della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; la violazione ed erronea interpretazione della Comunicazione della Commissione 2014/C 200/01; la violazione dell'art. 44 del Regolamento n.

651 del 2014.

2.2 Il provvedimento impugnato, pur non dubitando che ADI sia un'impresa a forte consumo di gas naturale ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 co. 1 della legge n. 167 del 2021 e dell'art. 3 co. 1 d.m. 541 del 2021, ha respinto la richiesta della Società di essere iscritta nell'Elenco delle imprese gasivore impedendole così di accedere al relativo regime di agevolazioni in base al seguente ragionamento: (i) l'art. 1 co. 3 del d.m. 541 del 2021 (richiamato all'art. 2.2 della deliberazione di AREA n. prot. 541/2022/R/gas) impedisce di accedere alle agevolazioni alle '*imprese in difficoltà*', così come individuate dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01; (ii) tale Comunicazione definisce '*impresa in difficoltà*' qualsiasi impresa interessata da una procedura concorsuale per insolvenza; (iii) siccome uno dei presupposti dell'istituto dell'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 347 del 2003 è lo stato di insolvenza dell'impresa, allora ADI, essendo in amministrazione straordinaria, non potrebbe accedere alle agevolazioni previste

dall'art. 21 della legge n. 167 del 2021 e dal d.m. n. 541 del 2021.

2.3 La ricorrente denuncia violazione ed erronea interpretazione delle previsioni della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, cui la norma nazionale rinvia, nella parte applicata dall'amministrazione, che è il punto 20 della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01

secondo il quale «*Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze: c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori*».

Secondo la ricorrente il problema interpretativo, pertanto, è quello di capire se questa generica

nozione di «*procedura concorsuale per insolvenza*» utilizzata nell'atto della Commissione possa davvero estendersi, come ritenuto da CSEA nel provvedimento impugnato, ad una fattispecie così peculiare come quella dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese di interesse strategico nazionale ai sensi del d.l. n. 347 del 2003 e, specificamente, al caso di ADI.

Inoltre dubita dell'applicazione della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, in quanto essa, ai paragrafi 15 e 18, esclude espressamente «*il settore siderurgico dal campo di applicazione dei presenti orientamenti*».

3. La difesa di CSEA ha chiesto la reiezione del ricorso in quanto la società ricorrente è qualificabile come "*impresa in difficoltà*" ai sensi della normativa comunitaria applicabile a causa della pronuncia di insolvenza della stessa dichiarata con sentenza 29.2.2024 del Tribunale di Milano

4. All'udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.

LA DECISIONE DI RINVIO PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. **267** DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.

5. Questo Collegio ritiene che sussistano i presupposti per una domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. **267** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di verificare l'indirizzo interpretativo del massimo organo giurisdizionale

dell'Unione europea sulle norme e sui principi del diritto unionale con i quali interferisce l'applicazione delle norme interne che disciplinano la controversia in esame, di decidere, quindi, sulla compatibilità di queste ultime con il primo e di valutarne, in definitiva, l'eventuale disapplicazione ovvero l'annullamento, in quanto, come si dirà, della norma sulla quale è fondata l'esclusione del contributo richiesto.

IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA.

6. Dall'esame degli atti risulta che ai sensi del paragrafo 1.1, punto n. 16, della Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione Europea, Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (2014/C 200/01), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.6.2014, successivamente prorogata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 224/02, "*Gli aiuti per l'ambiente e l'energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, come modificati o sostituiti*".

6.1 A sua volta il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/6/2014 (e

ss.mm.ii.) (c.d. "Regolamento GBER"), pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187, prorogato fino al 31/12/2026 dal Regolamento UE n. 2023/1315 del 23/6/2023, ha dichiarato alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del **TFUE**, stabilendo, in particolare, con l'art. 44, le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti sotto forma di sgravi fiscali in conformità della direttiva 2003/96/CE. Tale Regolamento all'art. 2, n. 18, reca la definizione di "*impresa in difficoltà*", in termini del tutto identici a quella della Comunicazione 2014/C 249/01, con la precisazione che la predetta impresa è esclusa dal suo campo di applicazione.

6.2 La Comunicazione 2014/C 249/01 prevede al par. 20 che "*Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un*

intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine" ed al paragrafo 23 prevede che "*Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato*".

IL DIRITTO NAZIONALE

6.3 L'art. 21 della legge 20/11/2017, n. 167, recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017*" ha previsto, al comma 1, che "*1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale*";

la stessa norma, al comma 2, ha previsto che "*2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui*

gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti dì Stato stabiliti dalle norme europee e l'invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

6.4 L'art. 1 del decreto ministeriale 21/12/2021, n. 541, prevede che "*Il presente decreto ha la finalità di definire un regime di aiuti ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17/6/2014, mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1/4/2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi*

comuni in materia di decarbonizzazione" (comma 1) e "*Non accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*" (comma 3).

6.5 La delibera ARERA n. 541/2022/R/GAS ha stabilito che "*L'agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto 21/12/2021 è riconosciuta … alle imprese a forte consumo di gas naturale … che non si*

*trovino in condizioni di impresa in difficoltà" (cfr. art. 2.2 del relativo Allegato "A") e che "In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 4.2 … la CSEA acquisisce … l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C (2014) 249/1 in base alle quali sono individuate le "imprese in difficolt*à"" (cfr. art. 6 del relativo Allegato "A").

6.6 L'art. 27 del D. Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274) stabilisce che "*1. Le*

imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali";

6.7 L'art. 2 del d.l. n. 347 del 2003 stabilisce che l'amministrazione straordinaria «*non ha come finalità tipica la liquidazione dell'azienda, bensì la conservazione del patrimonio produttivo, nonché la tutela e la salvaguardia dell'occupazione, entrambe da attuarsi mediante la prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali*»;

l'art. 4, co. 4 sexies, del d.l. n. 347 del 2003, stabilisce che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e lo stato economico e finanziario dell'impresa «*non comportano…il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura prevista dal presente decreto*»;

6.8 La giurisprudenza nazionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 2.7.2024, n. 5824) ha chiarito che «*la finalità dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è quella del mantenimento in vita dell'impresa […]. Ciò che caratterizzata l'amministrazione straordinaria…è il fatto che comunque la procedura serve per traghettare la grande impresa in stato di insolvenza fuori dal periodo di crisi, affinché la stessa continui ad operare*».

I MOTIVI DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE E IL QUESITO.

7. Dall'esame coordinato delle disposizioni comunitarie e nazionali si dubita che la nozione di impresa in difficoltà, riservata alle imprese che, senza in intervento dello Stato, sono quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine, per cui non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata, non tenga conto dell'attivazione di procedura - quale l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al d.l. n. 347 del 2003 - che sia volta alla preservazione della continuità dell'impresa

ed al suo rilancio al fine di evitare il temuto collasso economico a breve o a medio termine, il quale è connesso, invece, alla sola dichiarazione di insolvenza.

8. Tutto ciò premesso, questo Tribunale formula ai sensi dell'art. **267** del T.F.U.E. il seguente quesito: *« se l'art. 107 co. 3 lett. c) TFUE e gli Orientamenti sugli aiuti alle imprese in difficoltà*

correttamente interpretati ostano ad una normativa nazionale come quella che prevede l'esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 347 del 2003 dall'accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di gas naturale si sensi del combinato disposto dell'art. 21 della legge n. 167 del 2017 e dall'art. 1 co. 3 del d.m. n. 541 del 2022».

STATUIZIONI FINALI.

9. Ai sensi delle "R*accomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale*", pubblicate in G.U.U.E del 9 ottobre 2024, alla Corte di giustizia dell'Unione europea deve essere trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, oltre a copia conforme all'originale della presente ordinanza, copia dell'intero fascicolo di causa. In particolare:

- l'invio della presente domanda di pronuncia pregiudiziale (e degli altri documenti correlati a tale domanda) andrà effettuato a mezzo dell'applicazione e-Curia;
- una copia modificabile della presente domanda di pronuncia pregiudiziale (e degli altri documenti correlati a tale domanda) andranno trasmessi al seguente indirizzo: editable-versions@curia.europa.eu.

10. In attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, si rende necessario disporre, ai sensi dell'art. 79, co. 1, c.p.a., la sospensione del presente processo, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così dispone:

i) rimette alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. **267** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le questioni pregiudiziali indicate in motivazione;

ii) ordina alla Segreteria della Sezione di trasmettere alla Corte di giustizia dell'Unione europea una copia conforme all'originale della presente ordinanza, nonché copia integrale del fascicolo di causa, nel rispetto delle modalità riportate in motivazione;

iii) sospende il processo fino alla definizione del giudizio sulla questione pregiudiziale con riserva, all'esito, di ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore

Luca Iera, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO